



COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

AVVISO PUBBLICO

Delibera di Giunta Comunale n. del 12.07.2024

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI POTENZIALI SOGGETTI REALIZZATORI DI UN SERVIZIO DI “MICRONIDO” SUL TERRITORIO COMUNALE BIENNIO EDUCATIVO 2024/2025 E 2025/2026 Determina regionale n. 3589 del 26.06.2024

Art. 1. Oggetto

Il Comune di San Giacomo degli Schiavoni, ai sensi dell'Avviso pubblico rivolto ai Comuni per il finanziamento e l'attivazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia come previsti dal Capo II – Artt. 36-37 e 38 del Regolamento n. 1 del 2015 e s.m.i. – biennio educativo 2024-2025 e 2025/2026 - giusta Determina Dirigenziale Regionale n.3589 del 26/06/2024 (d'ora innanzi Avviso regionale), rende noto, a tutti i soggetti interessati, che è possibile presentare manifestazioni di interesse a realizzare un Micronido nel territorio di propria competenza per il biennio educativo 2024-2025 e 2025/2026.

Art. 2. Soggetti ammessi a presentare la manifestazione di interesse

Il servizio educativo, a titolarità comunale, potrà essere realizzato con affidamento dei servizi a soggetti privati, così come previsto dall'art. 7 dell'Avviso regionale. Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, oltre che dei requisiti di ordine generale, anche:

- dei comprovati requisiti di cui all'art. 37 del Regolamento regionale n. 1/2015;
 - dell'autorizzazione e accreditamento al servizio, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento regionale;
 - requisiti professionali del personale educativo come da art. 14, comma 3 del d.lgs. 65/2017;
 - di esperienza documentata di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socioeducativi per la prima infanzia, ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 - Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 28.2.2015);
 - della certificazione di qualità UNI 11034/2003 rilasciata da Organismi di Certificazione almeno in possesso di un accreditamento rilasciato da ente rispondente ai requisiti del regolamento CE n. 765/2008 (da possedere entro la data di rendicontazione della prima annualità);
- L'assenza e/o la perdita dei suddetti requisiti in capo al soggetto gestore costituisce causa di revoca dell'affidamento e di conseguenza del contributo assegnato al Comune beneficiario.

Art. 3. Caratteristiche della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse consiste nell'avanzare un proposta progettuale per la realizzazione, in collaborazione con il Comune, di un “Micronido” così come individuata nella Scheda “Progetto

Pedagogico – Educativo” allegata all’Avviso pubblico regionale a cui si rinvia in ogni sua parte, giusta Determina Dirigenziale Regionale n.3589 del 26 Giugno 2024, che, tra l’altro, si riporta di seguito nella parte di interesse dall’Art.5

“AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AI COMUNI MOLISANI PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI MICRONIDO - BIENNIO EDUCATIVO 2024-2025 E 2025-2026

Omissis.....

Art. 5 - Contributo economico

Per ogni progetto educativo presentato sarà concesso un contributo economico quantificato tenuto conto del numero di bambini effettivamente frequentanti il servizio per tutta la sua durata.

La fascia di utenza è determinata dal numero di utenti effettivamente iscritti e frequentanti il servizio come da istanza presentata al protocollo del Comune.

Le fasce dei servizi all’infanzia, in relazione al numero dei bambini minimo e massimo ammessi al servizio, sono definite dal regolamento regionale 1/2015 e pertanto è inderogabile nel numero minimo per tutta la durata del servizio, pena la revoca del contributo concesso.

Il finanziamento previsto ammonta a:

Micronido min. 6 iscritti (3 mesi/36 mesi) = € 30.000,00;

Sezioni Primavera min. 5 iscritti (24 -36 mesi) = € 25.000,00;

Il servizio deve essere **tassativamente** erogato per almeno cinque giorni a settimana su sette.

Il contributo finanziario sarà corrisposto in ogni caso in proporzione ai mesi di effettiva attivazione dei servizi decorrenti dalla data di inizio attività che il Comune dichiarerà alla Regione Molise prima dell’inizio del servizio.

La durata minima del servizio non può essere inferiore a 8 mesi su 10 per i nidi e 6 mesi su 8 per le Sezioni Primavera.

L’attivazione del servizio per un periodo inferiore al minimo comporta la revoca dell’intero contributo anche se accertato ex post in sede di rendicontazione. La revoca del contributo sarà attuata qualora si ravvisi il mancato rispetto delle prescrizioni del presente avviso.

Non potranno essere erogate risorse economiche relative ai periodi in cui il servizio non sia stato effettivamente reso, salvo sospensioni del servizio dovute a cause di forza maggiore giustificate e tempestivamente comunicate al competente ufficio regionale.

In nessun caso potranno essere riconosciuti contributi a favore del Comune a fronte di rendicontazione di spese sostenute al di fuori dal periodo di effettivo svolgimento del servizio e/o non pertinenti al servizio medesimo.

Art. 6 - Compartecipazione finanziaria del Comune Beneficiario

Il Comune beneficiario è tenuto a contribuire alla realizzazione dei progetti ammessi a contributo, **esclusivamente in forma monetaria, in misura non inferiore al 20% del contributo assegnato al servizio.**

In aggiunta alla predetta compartecipazione, il Comune dovrà destinare al finanziamento dei servizi anche le eventuali ulteriori risorse assegnate dallo Stato ai Comuni per il finanziamento dei servizi all’infanzia con inserimento della voce nel piano finanziario.

Non è esclusa da parte del Comune, in aggiunta a quella monetaria, la compartecipazione in forma non monetaria ove lo ritenesse.

Art. 7 – Requisiti dei soggetti gestori privati

I Comuni partecipano alla realizzazione dei servizi socioeducativi mediante presentazione di manifestazione d’interesse a valere sul presente avviso, con la candidatura di progetto

Gli Enti procedono alla gestione diretta del servizio, ovvero con affidamento dei servizi a soggetti privati, con le modalità previste dal vigente Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, oltre che dei requisiti di ordine generale, anche:

dei comprovati requisiti di cui all’art. 37 del Regolamento regionale n. 1/2015;

dell’autorizzazione e accreditamento al servizio, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento regionale;

requisiti professionali del personale educativo come da art. 14, comma 3 del d.lgs. 65/2017;

di esperienza documentata di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socioeducativi per la prima infanzia, ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio

2015 - Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 28.2.2015);

della certificazione di qualità UNI 11034/2003 rilasciata da Organismi di Certificazione almeno in possesso di un accreditamento rilasciato da ente rispondente ai requisiti del regolamento CE n. 765/2008 (da possedere entro la data di rendicontazione della prima annualità);

L'assenza e/o la perdita dei suddetti requisiti in capo al soggetto gestore costituisce causa di revoca dell'affidamento e di conseguenza del contributo assegnato al Comune beneficiario.

I Comuni, prima dell'avvio dell'attività, sottoscrivono i disciplinari del servizio con gli operatori economici affidatari nel rispetto delle disposizioni del presente avviso.

I soggetti beneficiari (Comuni) al fine del calcolo del contributo spettante, inviano alla Regione Molise una comunicazione d'inizio delle attività recante:

a) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con relativo contatto telefonico e l'e-mail ed eventuali sostituzioni del RUP dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali;

b) copia conforme dell'atto di affidamento del servizio;

c) la data di effettivo inizio del servizio;

d) aggiornamento o conferma del numero di iscritti (già comunicato in sede di candidatura del progetto).

Art.8 - Obblighi dei soggetti attuatori beneficiari del contributo (Comuni)

I Comuni raccolgono le adesioni al servizio nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

La gestione del servizio deve essere assicurata per un periodo compreso tra il 01/09 ed il 31/07 dell'anno successivo e secondo le modalità prescritte dal Regolamento n. 1/2015 di attuazione della Legge Regionale n. 13/2014 oltre che delle altre normative vigenti in materia.

L'avvio del servizio in data antecedente alla data di approvazione dell'elenco definitivo dei progetti ammessi a finanziamento da parte della Regione Molise, dovrà essere documentato con regolare atto di affidamento del servizio ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici, pena il mancato riconoscimento della spesa relativa al predetto periodo e dell'eventuale rimodulazione del contributo sul periodo ritenuto utile.

Art. 9 - Obbligo di attività di formazione

I Comuni assegnatari delle risorse a valere sul Fondo 0-6 del Ministero dell'Istruzione, nel limite di detto importo e nel rispetto di quanto previsto dal Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, **sono tenuti a includere nei contratti sottoscritti con i soggetti gestori privati, l'obbligo di assolvere alla formazione del personale educativo ed ausiliario.**

Resta a carico dei Comuni la rendicontazione delle quote destinate alla formazione relative a economie limitatamente alle annualità precedenti (e.f. 2021 e 2022) come accertate dal competente servizio regionale in sede di controllo della rendicontazione delle medesime annualità e non ancora rendicontate.

L'assoluzione dell'obbligo di formazione, in sede di rendicontazione, si reputerà assolto mediante la presentazione, da parte del Comune, di attestazione di partecipazione ai corsi di formazione per ogni unità di personale addetta al servizio.

Art.10 - Compartecipazione delle famiglie al costo del servizio

E' prevista la compartecipazione economica obbligatoria delle famiglie ai servizi. La retta di frequenza a carico delle famiglie viene fissata dal Comune con proprio atto.

Il Comune assicura il controllo sulle frequenze dei bambini al servizio, sul corretto versamento della retta da parte delle famiglie anche nel caso di affidamento in concessione del servizio con diritto alla riscossione delle entrate da parte del gestore privato.

Ai fini della quantificazione della compartecipazione delle famiglie al costo del servizio, i Comuni, nella determinazione delle rette di frequenza, devono tener conto anche della normativa vigente in materia di erogazione del **bonus asili nido** destinati alle famiglie.

La determinazione delle rette di frequenza da parte dei Comuni avviene nel rispetto del Regolamento regionale n.1/2015 e dei rispettivi regolamenti comunali per i servizi all'infanzia coerentemente con eventuali servizi analoghi gestiti dal comune.

Le quote di compartecipazione e i relativi valori ISEE, come definiti nel Regolamento regionale n.1/2015, sono da intendersi clausola residuale ed inderogabili nel loro limite minimo applicabili nei casi ivi previsti.

Art.4 Verifica delle manifestazioni di interesse

Il Comune, verificata la corrispondenza della/e manifestazione/i di interesse presentata/e dai soggetti realizzatori ai contenuti dell'Avviso regionale, procede alla individuazione della proposta progettuale di "Micronido" che risulti più rispondente alle proprie esigenze, e la invia alla Regione Molise.

Le manifestazioni di interesse risultate incomplete e/o non corrispondenti alle prescrizioni previste dall'Avviso regionale o presentate da soggetti non aventi titolo o carenti della necessaria esperienza, non saranno utilizzate per la redazione delle richieste di finanziamento alla Regione Molise.

Le manifestazioni di interesse non ammesse alla progettazione saranno oggetto di specifica e motivata comunicazione nei confronti dei soggetti proponenti.

Art.5 Obblighi dei beneficiari – Enti attuatori

Il Comune beneficiario si impegna a realizzare il servizio di "Micronido" nel biennio educativo 2024-2025 e 2025-2026. Il Comune si impegna a fornire a tutti i potenziali soggetti realizzatori i dati relativi ai bambini da poter iscrivere ai servizi da attivare, nel rispetto delle norme di trasparenza e della privacy.

Il Comune dovrà autorizzare e accreditare il soggetto realizzatore del servizio educativo nel rispetto di quanto disposto dal cui al Regolamento regionale n. 1 del 27 Febbraio 2015 -Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 Maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e smi.

La realizzazione del servizio educativo deve essere compreso tra il 01/09/2024 e il 31/07/2024 per un periodo massimo di mesi 10 e minimo di mesi 8 (in quest'ultimo caso sarà applicata una decurtazione dell'importo concesso rapportata al numero di mesi effettivo di realizzazione del progetto) e secondo le modalità prescritte dal Regolamento n. 1/2015 di attuazione della Legge Regionale n. 13/2014

Art.6. Onere economico del gestore

Il soggetto privato che gestirà il servizio di Micronido per il biennio educativo 2024-2025 e 2025-2026 dovrà affrontare la spesa per la locazione degli immobili che il Comune di San Giacomo degli Schiavoni metterà a disposizione per tale servizio quantificata in € 400,00 mensile ed affrontare le spese delle fatture di energia elettrica e gas/metano.

Art.7. Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il responsabile dei Servizi Sociali del Comune di San Giacomo degli Schiavoni Rag. CONTE Carolina.

Art.8. Pubblicazione

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di San Giacomo degli Schiavoni e nel sito web del Comune. La manifestazione di interesse col relativo progetto dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 di 23 luglio 2024 all'Ufficio Protocollo del Comune di San Giacomo degli Schiavoni, Corso Umberto I n.114, oppure tramite P.E.C. :comune.sangiacomo@pec.it.

Il Responsabile dei Servizi Sociali
(Rag. Conte Carolina)